

Norme & Tributi

Il terzo mese di congedo parentale all'80% dal 2025

Welfare

L'aumento dell'indennizzo si applica solo ai periodi fruiti da quest'anno

Inps ha fornito i nuovi codici che i datori di lavoro devono utilizzare in uniemens

Barbara Massara

Il terzo mese di congedo parentale indennizzato all'80% vale solo per i periodi fruiti dai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero per i figli nati/adottati/affidati dalla medesima data.

Lo precisa l'Inps nella circolare 95/2025 in cui illustra le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 alla disciplina del congedo parentale fruito entro il sesto anno del figlio e, in particolare, all'elevazione dal 60% all'80% dell'indennità del secondo mese e dal 30% all'80% dell'indennità del terzo mese.

L'articolo 34, comma 1, del Dlgs 151/2001 ha subito progressive modifiche da parte delle leggi di Bilancio degli ultimi tre anni che hanno comportato l'aumento dell'indennità all'80% dapprima per un solo mese (Bilancio 2023), poi per un secondo mese (Bilancio 2024) e infine per un terzo mese (Bilancio 2025). Quest'ultima ha altresì previsto l'incremento strutturale dal 60% all'80% anche del secondo mese.

Poiché le tre regole sono tutte tempo per tempo vigenti, al fine di comprendere quanti mesi sono indennizzabili all'80% occorre esaminare caso per caso, verificando la data di nascita del figlio, il termine del congedo di maternità e/o paternità (si veda la tabella) e ricostruire i singoli periodi fruiti.

In uno degli esempi inclusi nella circolare, l'Inps precisa che se la madre ha terminato il congedo di maternità nel 2025 (ad esempio 20 febbraio 2025) e il padre ha fruito di due mesi di congedo parentale (dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025), questi

beneficiano dell'indennizzo al 60% in quanto il primo mese ricade nella disciplina della legge di Bilancio 2023 e il secondo mese ricade in parte nella legge di Bilancio 2024 (dal 21 al 31 dicembre) e in parte (mese di gennaio) nella legge di bilancio 2025.

Ai genitori resta, alternativamente, un ulteriore mese di congedo parentale all'80%, in quanto, avendo la madre terminato il congedo obbligatorio nel 2025, si ricade nel campo di applicazione della legge di Bilancio 2025.

Attraverso un ulteriore esempio, l'Inps ricorda che l'elevazione all'80% è prevista solo per i periodi ricadenti nei (primi) tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro. Pertanto, qualora un genitore fruisca nel 2025 del (proprio) quarto mese di congedo parentale, questo può essere indennizzato solo al 30%, perché ricompresso nel periodo trasferibile.

Poiché l'indennizzo all'80% è riservato ai soli lavoratori dipendenti, qualora entrambi i genitori non abbiano fruito del congedo obbligatorio presso la gestione Ago dell'Inps (in quanto disoccupati o iscritti alla gestione separata o liberi professionisti), e successivamente siano assunti come lavoratori dipendenti, al fine di accertare i mesi di congedo parentale all'80% è necessario verificare la data di nascita del figlio. Se

questa è avvenuta nel 2024, i mesi sino a quando il primo mese ricade nella disciplina della legge di Bilancio 2023 e il secondo mese ricade in parte nella legge di Bilancio 2024 (dal 21 al 31 dicembre) e in parte (mese di gennaio) nella legge di bilancio 2025.

L'Inps attraverso un ulteriore esempio limite ricorda che, se il padre rimasto in famiglia, il congedo di paternità alternativo e nel 2025 di quello obbligatorio, in forza di quest'ultimo potrà beneficiare di tre mesi all'80 per cento.

Infine, nel provvedimento l'istituto fornisce le istruzioni operative per iniziare a riconoscere l'indennità dell'80% esponendola nel flusso uniemens. Vengono introdotti da gennaio 2025 (utilizzabili da febbraio 2025 per le aziende che utilizzano il calendario differito) nuovi codici evento (PG4 e PG5, per utilizzo giornaliero o orario) e nuovi codici conguaglio (L331) che sostituiscono i precedenti (PGO, PG1, PG2, PG3, L328 ed L330). I nuovi codici dovranno essere utilizzati anche conguagliare i periodi (compresi quelli residui) ricadenti nelle leggi di Bilancio 2023 e 2024 (pari a uno o due mesi).

Per sistemare gli eventi fruiti da gennaio a giugno 2025 indennizzati al 30% anziché all'80%, i datori di lavoro con le denunce di competenza di 07/2025, 08/2025 o 09/2025 dovranno restituire l'indennità al 30% (MO47) e conguagliare quella all'80% (L331), senza modificare i codici evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole

Numero di mesi di congedo parentale indennizzati all'80% in relazione alla data di arrivo del figlio in famiglia e della conclusione del congedo obbligatorio

NASCITA, ADOZIONE, AFFIDATO	MESI ALL'80%	CONDIZIONI
Prima del 1° gennaio 2023	1	Se il congedo di maternità/paternità è finito dopo il 2022*
Dal 1° gennaio 2023	1	
Prima del 1° gennaio 2024	2	Se il congedo di maternità/paternità è finito dopo il 2023* altrimenti solo 1 mese
Dal 1° gennaio 2024	2	
Prima del 1° gennaio 2025	3	Se il congedo di maternità/paternità è finito dopo il 2024* altrimenti solo 2 mesi
Dal 1° gennaio 2025	3	

(*) Rileva solo il congedo del lavoratore dipendente

Rafforzato il diritto di difesa nelle intercettazioni con trojan

Penale

All'avvocato deve essere assicurato l'accesso anche ai file di log

Giovanni Negri

Diritto di difesa rafforzato sulle intercettazioni con trojan. Il legale deve ottenere dalla pubblica accusa anche i file di log e non solo contenuto e trascrizione degli ascolti. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 18464 della Terza sezione penale in un procedimento che aveva visto l'imputato per reati di criminalità organizzata essere sottoposto a custodia cautelare in carcere. La difesa (avvocato Salvatore Staiano del Foro di Catanzaro) aveva sostenuto il diritto incondizionato di ottenere copia in fase cautelare, anche dei file di log, equiparati ai nastri registrati, perché entrambi devono essere considerati supporto materiale dell'attività di intercettazione, e dunque elementi indispensabili all'esercizio compiuto del diritto a difendersi.

Già, perché, sottolinea la Cas-

sazione i file di log sono quei file, in formato di testo, nei quali vengono indicate le operazioni compiute da un utente durante una sessione di lavoro del proprio dispositivo elettronico, come, per esempio, un personal computer, uno smartphone o un tablet. «Come efficacemente sostenuto in dottrina ricorda la Corte -, si tratta di vere e proprie "impronte digitali 2.0", particolarmente importanti in sede investigativa». Consentono infatti di individuare una pluralità di profili sull'utilizzo dell'apparecchio, tra cui: a) gli orari e la durata della connessione ad Internet, con il relativo indirizzo IP (codice univoco che identifica un dispositivo su Internet o in una rete locale); b) le informazioni che questi ha inviato o ricevuto attraverso lo stesso indirizzo;

c) l'anagrafica dell'intestatario di un contratto di utenza. I file di log, inoltre, interessano le intercettazioni effettuate con captatore informatico (come nella vicenda in

esame), fornendo tutte le informazioni relative al momento, preciso, della programmazione della captazione, della sua effettuazione e dell'ascolto, o della "smarcatura", dell'intercettazione così effettuata.

«Ebbene - osserva la Cassazione -, l'utilizzo universalmente diffuso di strumenti informatici o telematici, così come il continuo scambio di comunicazioni della stessa natura, da parte di chiunque, rende evidente il peso investigativo che queste informazioni possono assumere, con speculare riflesso sull'esercizio del diritto di difesa che, infatti, può essere interessata a validare o a contestare i dati relativi alle operazioni compiute su un dispositivo elettronico».

Va così, in aderenza a quanto affermato anche da un precedente, sia pure molto sintetico sul punto, delle Sezioni unite nel caso di un procedimento disciplinare a carico di un magistrato (n. 22302 del 2021), messa in evidenza la piena equiparazione tra file di log e nastri registrati, con il pubblico ministero obbligato a fornire alla difesa tutto il materiale richiesto per evitare la compressione del diritto di difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESIDENTE ANCL SCRIVE AI COMMERCIALISTI SULL'ASSE.CO.
Il presidente Ancl (consulenti del lavoro) Montanaro ha scritto al presidente dei commercialisti de Nuccio criticando

la sua campagna stampa e social sulla sentenza del Tar Lazio 9974 in materia di Asse.Co. (l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro). Montanaro sottolinea che il Tar ha solo riconsoci-

to il diritto del Consiglio nazionale dei commercialisti a veder valutata la richiesta all'Ispektorato nazionale del lavoro per rilasciare l'Asse.Co., senza imporre la sua accettazione.

La replica dei notai

Lo stop dell'Agenzia
Il consiglio nazionale del notariato replica all'inevitabile stop dell'Agenzia (risposta a interpello 133/2025) alla prassi di effettuare un acquisto immobiliare intestando l'usufrutto a uno degli acquirenti e la nuda proprietà ad altro acquirente.

Le scelte degli acquirenti
Ad avviso del notariato, il presupposto impositivo generato dalla vendita della piena proprietà si può verificare esclusivamente in capo al soggetto passivo dell'imposta e in una relazione che non può mai risentire delle scelte operate dagli acquirenti

Separare nuda proprietà e usufrutto non può penalizzare il venditore

L'interpello

La presa di posizione del Consiglio nazionale del Notariato

Angelo Busani

Un inevitabile stop alla prassi di effettuare un acquisto immobiliare intestando l'usufrutto a uno degli acquirenti e la nuda proprietà ad altro acquirente deriva dalla risposta a interpello 133/2025 nella quale l'agenzia delle Entrate ha concluso nel senso che, in tal caso, la compravendita genera plusvalenza in capo al venditore per la parte di prezzo incassata relativamente alla costituzione dell'usufrutto (ne ha riferito «Il Sole 24 Ore» del 15 maggio scorso).

Questa risposta dell'Agenzia ha suscitato notevole clamore (ed è un ulteriore episodio che induce a ri-

flettere sull'opportunità di presentare certi interpelli) perché, non apparendo appropriata, impatta su una casistica assai frequente nella prassi professionale: si pensi solo al classico caso del genitore che finanzia l'acquisto immobiliare del figlio e che, "a garanzia", si intesta l'usufrutto del bene la cui nuda proprietà viene fatta acquistare dal figlio. Un commento particolarmente critico a questa risposta dell'Agenzia è stato immediatamente diffuso anche dal Consiglio nazionale del notariato in una nota datata 21 maggio 2025.

L'Agenzia ha ancorato il suo ragionamento sulla norma, introdotta dalla legge 213/2023, secondo cui la «concessione in usufrutto» a titolo oneroso di un bene immobile genera in ogni caso un reddito diverso (lettera h) dell'articolo 67, comma 1, del Tuir) ma viziando le sue conclusioni perché non ha considerato almeno che:

● la norma è stata preordinata a tassare la cessione dell'usufrutto da parte di un soggetto che conser-

va la nuda proprietà e non la cessione del diritto di piena proprietà scindendolo in nuda proprietà e usufrutto, con conseguente perdita del cedente di qualsiasi posizione giuridica sul bene in questione;

● nella massima parte dei casi, la scissione tra usufrutto e nuda proprietà in capo ai soggetti acquirenti deriva da una indicazione di costo e non dalla volontà del venditore (in sostanza, si tratterebbe di uno strano caso in cui la tassazione del venditore dipende da una impostazione stabilita dall'acquirente);

● vi sarebbe una evidente contraddizione se, a fronte della cessione del diritto di piena proprietà a due acquirenti, il venditore subisca, o meno, tassazione a seconda che ciascuno di essi acquisti una quota di comproprietà oppure l'uno acquisti il diritto di usufrutto e l'altro il diritto di nuda proprietà;

● quando il diritto di usufrutto è ceduto in un tutt'uno con il diritto di nuda proprietà, il venditore non effettua una pluralità di cessioni e non riscuote una pluralità di prezzi, ma pone in essere un unico negozio con un unico prezzo: è evidentemente contraddittorio concludere nel senso che si avrebbe un'unica compravendita se Tizio vende a Caio e Sempronio in comunione e invece si avrebbero due compravendite se Caio si intesta solo l'usufrutto e Sempronio solo la nuda proprietà.

In altre parole, se il cedente vende il diritto di piena proprietà, non può concorrere a determinare il fatto generatore del relativo reddito, a lui solo imputabile, un evento a cui è estraneo, consistente nel frazionamento del medesimo diritto di proprietà, su richiesta degli acquirenti, in diritti reali di minore portata. Il presupposto impositivo generato dalla vendita della piena proprietà si può verificare esclusivamente in capo al soggetto passivo dell'imposta e in una relazione che non può mai risentire delle scelte operate dagli acquirenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




HABEMUS LIBRUM
IL PRIMO LIBRO SU PAPA LEONE XIV

Con il primo pontefice statunitense, la Chiesa cattolica apre una nuova stagione. Agostiniano e missionario, Robert Francis Prevost raccoglie l'eredità di Francesco con una voce propria, capace di tenere insieme rigore dottrinale e visione comunitaria. Il libro, scritto dal vaticanista del Sole 24 Ore, Carlo Marroni, delinea le coordinate di un pontificato destinato a lasciare il segno.

IN EDICOLA DA MERCOLEDÌ 21 MAGGIO CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90*.
*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 21/07/2025.



Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi, né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Shopping 

In vendita su Shopping24.offerte.ile24ore.com/ LeoneXIV

 Per trovare l'edicola più vicina vai su 24ore.it/24orepoint